



Ministero della Giustizia



**Ente
Nazionale
Protezione
Animali**

CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A.

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova
dell'imputato”

- PREMESSO** che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 *bis* del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- PREMESSO** che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- PREMESSO** che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;
- PREMESSO** che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c) lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; e) lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- PREMESSO** che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- PREMESSO** che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.).

TUTTO CIÒ PREMESSO
QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro On Andrea Orlando, e l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) che interviene nella persona del Presidente Carla Rocchi, convengono quanto segue:

Art. 1

L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 300 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi locali presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 45, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le suddette sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), e), f) del D.M. 88/2015 (come in premessa).

In particolare:

- a) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- b) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- c) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. c), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del Codice di procedura penale.

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con

la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, **6 DIC. 2017**


Ministero della Giustizia

Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando



Ente Nazionale Protezione Animali

Il Presidente
Carla Rocchi



ELENCO DELLE SEDE LOCALI DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (altre sedi potranno essere aggiunte in seguito), previa coordinamento con la sede UEPE:

N. UNITA'	SEDE	RESPONSABILE	INDIRIZZO		
2	Agrigento	Alessandra Montalbano	Via Pozzo Nuovo Montaperto	92100 Agrigento	AG
2	Alto Tevere Umbro	Antonio Ronchi	Voc. Bucelle 153	06010 Ippiano	PG
2	Amiate	Carlo Benzi	Via Estense 38	53021 Abbazia S.	SI
15	Arezzo	Alessandra Capogreco	Via di Cè del Lanino 28	52100 Arezzo	AR
8	Arzignano	Veronica Molinari	Via Buisi 7	36071 Arzignano	VI
5	Borgotaro	Annalisa De Bel	Via del Cerri 82	43041 Bedonia	PR
2	Casentino	Claudia Grifagni	Via Aldo Moro 11	52018 Castel San Niccolò	AR
2	Chieri	Alessia Pinnaccio	Strada del Tiro 6	10023 Chieri	TO
2	Corno	Marco Marelli	Loc. Valbosca	22100 Corno	CO
8	Comunicazione & Sv.	Marco Bravi	Via Umberto I 303	12042 Bra	CN
8	Crotone	Giuseppe Trocino	Via Visconte Frontera 3	88900 Crotone	KR
15	Faenza	Maria Teresa Ravaioli	Via Laderchi 3/5	48018 Faenza	RA
8	Firenze	Marco Bravi	Via Riccardi 73/r	50122 Firenze	FI
15	Genova	Massimo Pignoni	Via Lustrico 1	16014 Campomorone	GE
8	Imperia	Marco Gasparini	Strada San Pietro 56	18038 Sanremo	IM
8	Lucca	Sergio Seifido	Via della Casina 295	55054 Quiesa di	LU
8	Manfredonia	Marco Lupoli	C.P. 211	71043 Manfredonia	FG
5	Milano	Ermanno Giudici	Via Pietro Gasendi 11	20155 Milano	MI
8	Mira	Valentina Afino	Via Maestri del Lavoro 101	30034 Mira	VE
8	Modena	Elena Elmi	Stradello Cassana 34	41123 Modena	M
5	Monza & Brianza	Giorgio Riva	Via Lecco 164	20900 Monza	M
8	Novara	Marco Negri	Via del Giacurlo 57	28100 Novara	NO
8	Pavia	Maria Vincenza Tardino	Via Piacenza 12	27100 Pavia	PV
17	Perugia	Paolo Tintori	Via della Valchiera	06135 Colchester	PG
2	Pescara	Alfonso Colino	Via Montegrappa 5	65019 Pianella	PE
5	Piombino	Alessandro Papi	Piazza Cappolotti 6	57025 Piombino	LI
8	Pistoia	Rossella Ghelardini	Via Agnoli 25	51100 Pistoia	PT
2	Ravenna	Carlo Locatelli	Via Corti alle Mura 68	48121 Ravenna	RA
2	Raggio Emilia	Maurizio Maloni	Via S. Leonardo 6	42024 Castelnuovo di	RE
5	Roma	Carla Rocchi	Via Torni 42	00182 Roma	R
5	San Giovanni Valdarno	Luzia Bazzan	Piazza Matteotti 2	52027 S. Giovanni	AR
5	San Severo	Nurzio Casavilla	Via G. Palmieri 5	71016 San Severo	FG
8	Savona	Lucresia Novaro	Via Cavour 48/r	17100 Savona	SV
6	Sede Centrale	Carla Rocchi	Via Attilio Regolo 27	00192 Roma	R
2	Terracina	Fabio Maizza	Via Campo dei Monaci snc	04019 Terracina	LT
10	Torino	Marco Bravi	Via Germagnano 8	10156 Torino	TO
8	Torremaggiore	Antonio Tancredi	Via Marcella 95	71017 Torremaggiore	FG
10	Treviso	Adriano De Stefano	Via Lourdes 23	31015 Conegliano	TV
10	Trieste	Patrizia Bufo	Via Marchesetti 10/4	34139 Trieste	TS
5	Udine	Elena Riggi	Via Gomers 42	33100 Udine	UD
8	Valle Dell'Aniene	Paolo Bozzato	Loc. Monte Papese	00024 Castel Madama	R
10	Verona	Romano Giovannoni	Via Barsanti 15/b	37139 Verona	VR
2	Vibo Valentia	Enrica Sacconi	Via I Maggio snc	89900 Vibo Valentia	VV
5	Vicenza	Erica Ferrarise	Via Montovani 41	36100 Vicenza	VI
5	Voghera	Maria Grazia Certelli	Via Scarselli 29/8	27058 Voghera	PV